

## LATTE E FORMAGGI

### **Pubblicato il decreto che introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti lattiero caseari in Italia**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017, il Decreto 9 dicembre 2016, recante **Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

Il decreto interministeriale - che entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (e quindi dal **18 aprile 2017**) - introduce in etichetta **l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.**

Con questo nuovo sistema - una vera e propria sperimentazione in Italia che si applicherà fino al 31 marzo 2019 - sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come **latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.**

Il provvedimento si applica al **latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.**

Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile.

Le diciture utilizzate saranno le seguenti:

a) **Paese di mungitura:** nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) **Paese di condizionamento o trasformazione:** nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

- **latte di Paesi UE:** se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

- **latte condizionato o trasformato in Paesi UE:** se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura **Paesi non UE.**

Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), dove si stabilisce che Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altri imenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro**.

Scarica il [testo del decreto](#)